

CIRCOLARE SETTIMANALE PER LO STUDIO

DEL 1° SETTEMBRE 2017

LA SCHEDA INFORMATIVA

■ **PROROGA DEI VERSAMENTI UFFICIALIZZATA**

Dopo la prima proroga dei versamenti, disposta con il Dpcm del 20.07.2017, è stata ufficializzata la seconda proroga (Dpcm del 03.08.2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17.08.2017) che sostituisce la precedente, facendone salvi gli effetti.

■ **LEGGE MERCATO E CONCORRENZA**

Il 29 agosto è entrata in vigore la legge annuale per il mercato e la concorrenza. Un riepilogo delle principali novità riguardanti professionisti e imprese.

■ **TRADING ON LINE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI**

Si riepilogano i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 71/E/2016, in risposta ad un interpello, in merito alle operazioni di trading on line ed alla sua indicazione in dichiarazione dei redditi.

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

■ **NUOVO SPESOMETRO SEMESTRALE**

Il 18 settembre (salvo proroghe, già annunciate) scade l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre 2017.

PRASSI DELLA SETTIMANA

■ **LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell'Agenzia in ordine cronologico

■ **I COMUNICATI STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell'Agenzia in ordine cronologico

SCADENZARIO

■ **SCADENZARIO DAL 01.09.2017 AL 18.09.2017**

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: Proroga dei versamenti ufficializzata

Con il Dpcm del 03.08.2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17.08.2017, è stato ufficialmente prorogato il versamento delle imposte relative alle dichiarazioni 2017, annunciato con il comunicato stampa del Mef del 26.07.2017.

Questo intervento pone fine alle questioni sollevate dalla precedente proroga, infatti sostituisce il precedente Dpcm del 20.07.2017, facendone comunque salvi gli effetti.

I versamenti sono prorogati:

- ◆ **al 20.07.2017** senza maggiorazione (**termine già scaduto**);
- ◆ **al 21.08.2017** (in quanto il 20.08 cade di domenica) **con la maggiorazione dello 0,40%**;

sia per i titolari di reddito d'impresa sia per i lavoratori autonomi, compresi i soggetti cui il reddito è imputato per trasparenza e coloro che utilizzano i regimi fiscali agevolati dei contribuenti minimi e regime forfetario.

Oltre alle imposte sui redditi rientrano nella proroga anche l'Irap e l'Iva, nonché i contributi previdenziali collegati alle imposte sui redditi.

PROROGA DEI VERSAMENTI UFFICIALIZZATA	
PRIMA PROROGA E I PROBLEMI CONSEQUENTI	<p>Si ricorda che con il Dpcm del 20.07.2017 sono state prorogate le scadenze di pagamento delle imposte relative alla dichiarazione dei redditi 2017, per i soli titolari di reddito d'impresa (esclusi quindi i lavoratori autonomi e i contribuenti non titolari di reddito d'impresa):</p> <ul style="list-style-type: none">◆ dal 30.06.2017 al 20.07.2017 (termine già scaduto), senza maggiorazione;◆ dal 31.07.2017 al 21.08.2017 (in quanto il 20.8 cade di domenica), con la maggiorazione dello 0,40%. <p>Oltre a creare una disparità di trattamento tra i titolari di reddito d'impresa e gli altri soggetti, si è sollevata una critica in merito all'efficacia di questa proroga in quanto l'annuncio è stato dato nella stessa data di scadenza del versamento (20.07.2017). Tra la stampa specializzata si è parlato infatti di "proroga a tempo scaduto". Il vantaggio legato alla proroga era quello di far slittare dal 20 luglio al 21 agosto (in quanto il 20 cade di domenica) i versamenti con la maggiorazione dello 0,40%, ma tanti sono i dubbi che si sono sollevati tra gli operatori specializzati.</p>

	<p>Innanzitutto l'ambito di applicazione della proroga: il testo del Dpcm faceva riferimento esclusivamente ai versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi e ciò aveva portato ad escludere dalla proroga i versamenti quali Irap ed Iva.</p> <p>Per i titolari di reddito d'impresa, inclusi nella proroga, che scelgono il pagamento delle imposte a rate si è configurata l'ipotesi di dover portare avanti piani di rateazione diversi: uno per le imposte che rientrano nella proroga (Irap ed Ires), e uno per le imposte escluse (principalmente Irap ed Iva), con evidente aggravio di adempimenti a carico dei contribuenti. Tale situazione, tra l'altro, ha messo in difficoltà anche le stesse software house che devono predisporre test accurati in tempi brevissimi prima di poter rilasciare gli aggiornamenti.</p>	
<p style="text-align: center;">LA SECONDA PROROGA CONFERMATA</p>	<p>Dopo le richieste avanzate dai commercialisti e dagli esperti contabili, nonché dalle stesse software house, il Mef ha annunciato con il comunicato stampa del 26.07.2017, che emanerà a breve un Dpcm in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ estenderà la proroga anche ai professionisti, eliminando così la disparità di trattamento tra imprenditori e altri contribuenti che si era creata con il Dpcm del 20.07.2017; ◆ amplierà la proroga anche alle altre imposte, in particolare Irap ed Iva. <p>Il Dpcm, datato 03.08.2017, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17.08.2017.</p> <p>La proroga vale sia per i titolari di reddito d'impresa, sia per i professionisti. Si elimina così la disparità di trattamento tra imprenditori e altri contribuenti che si era creata con il Dpcm del 20.07.2017. Il Dpcm del 03.08.2017, inoltre, specifica che la proroga interessa anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese, e che devono dichiarare i redditi loro imputati per trasparenza.</p> <p>I nuovi termini di versamento riguardano non solo le imposte sui redditi, ma anche l'Irap, l'Iva e i contributi previdenziali collegati alle imposte sui redditi.</p>	
<p style="text-align: center;">CALENDARI DELLE RATE</p>	<p>I contribuenti possono decidere di rateizzare i versamenti dovuti a titolo di saldo e di acconto ad eccezione dell'acconto di novembre, che deve essere versato in un'unica soluzione. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo e devono essere esposti nel mod. F24 separatamente all'imposta dovuta.</p> <p>Si ricorda che i versamenti rateali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per i privati scadono entro la fine di ciascun mese; ◆ per i titolari di partita Iva scadono entro il giorno 16 di ciascun mese. <p>La scadenza del 16 agosto si intende rispettata se l'adempimento è effettuato entro il 20 agosto (che quest'anno cade di domenica, per cui è posticipato al 21 agosto).</p> <p>Ecco di seguito un riepilogo in forma tabellare del calendario delle rate per coloro che non beneficiano della proroga (o vi rinunciano):</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>NON TITOLARI DI PARTITA IVA</td> </tr> </table>	NON TITOLARI DI PARTITA IVA
NON TITOLARI DI PARTITA IVA		

RATA	VERSAMENTO 1 ^A RATA ENTRO IL 30.06.2017		VERSAMENTO 1A RATA ENTRO IL 31.07.2017 (+0,4%)	
	SCADENZA	% INTERESSI	SCADENZA	% INTERESSI
1	30.06.2017	0	31.07.2017	0
2	31.07.2017	0,33	31.07.2017	0
3	31.08.2017	0,66	31.08.2017	0,33
4	02.10.2017	0,99	02.10.2017	0,66
5	31.10.2017	1,32	31.10.2017	0,99
6	30.11.2017	1,65	30.11.2017	1,32
TITOLARI DI PARTITA IVA				
RATA	VERSAMENTO 1 ^A RATA ENTRO IL 30.06.2017		VERSAMENTO 1A RATA ENTRO IL 31.07.2017 (+0,4%)	
	SCADENZA	% INTERESSI	SCADENZA	% INTERESSI
1	30.06.2017	0	31.07.2017	0
2	17.07.2017	0,18	21.08.2017	0,18
3	21.08.2017	0,51	18.09.2017	0,51
4	18.09.2017	0,84	16.10.2017	0,84
5	16.10.2017	1,17	16.11.2017	1,17
6	16.11.2017	1,50		
Ecco di seguito un riepilogo in forma tabellare del calendario delle rate per coloro che beneficiano della proroga :				
NON TITOLARI DI PARTITA IVA				
RATA	VERSAMENTO 1 ^A RATA ENTRO IL 20.07.2017		VERSAMENTO 1 ^A RATA ENTRO IL 21.08.2017 CON MAGGIORAZIONE 0,40%	
	SCADENZA	% INTERESSI	SCADENZA	% INTERESSI
1	20.07.2017	0	21.08.2017	0
2	31.07.2017	0,11	31.08.2017	0,10
3	31.08.2017	0,44	02.10.2017	0,43
4	02.10.2017	0,77	31.10.2017	0,76
5	31.10.2017	1,10	30.11.2017	1,09
6	30.11.2017	1,43		
TITOLARI DI PARTITA IVA				
RATA	VERSAMENTO 1 ^A RATA		VERSAMENTO 1 ^A RATA ENTRO IL 21.08.2017 CON MAGGIORAZIONE 0,40%	

	ENTRO IL 20.07.2017			
	SCADENZA	% INTERESSI	SCADENZA	% INTERESSI
1	20.07.2017	0	21.08.2017	0
2	21.08.2017	0,29	18.09.2017	0,28
3	18.09.2017	0,62	16.10.2017	0,61
4	16.10.2017	0,95	16.11.2017	0,94
5	16.11.2017	1,28		

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: Legge mercato e concorrenza

Il decreto legge sulla concorrenza 2017, convertito dalla Legge n. 124 del 4 agosto, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 189 del 14 agosto 2017 ed **è entrato in vigore il 29 agosto 2017.**

Di seguito sono illustrate le principali novità introdotte.

LEGGE MERCATO E CONCORRENZA	
ASSICURAZIONI PER I PROFESSIONISTI	<p>Il comma 26 dell'articolo unico della Legge annuale per il mercato e la concorrenza ha modificato il discusso DL 138/2011¹ che ha introdotto anche per i professionisti l'obbligo di stipulare un'assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio della propria attività professionale. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura;◆ la disposizione si applica alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione;◆ a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale, le compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio. <p>La norma in commento ha così limitato il ricorso alle clausole contrattuali cd. claims made che escludono dai rimborsi i sinistri che si sono verificati nel</p>

¹ Articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (poi convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148- Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

	<p>corso di validità della polizza assicurativa ma che vengono denunciati successivamente.</p>
AVVOCATI	<p>Per quanto riguarda la professione forense, viene modificata la Legge 247/2012².</p> <p>La prima grande novità riguarda i preventivi che gli avvocati devono rilasciare obbligatoriamente ai propri assistiti in forma scritta. In particolare la norma prevede che il professionista sia tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. Inoltre è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ oneri, ◆ spese, anche forfetarie ◆ compenso professionale. <p>Altre novità sono contenute nell'introdotta articolo 4-bis: "Esercizio della professione forense in forma societaria" in base al quale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società; presso tale sezione speciale è resa disponibile la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale. <p>È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio.</p> <p>Nelle società di cui sopra:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi; ◆ la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati; ◆ i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale; ◆ i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori. <p>Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione</p>

² "La nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense".

	<p>professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti.</p> <p>La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società di cui sopra.</p> <p>Le società di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza.</p>
LEASING	<p>Tipicizzazione del contratto di leasing con la definizione organica delle principali caratteristiche attualmente mancanti nel nostro sistema normativo.</p> <p>Il comma 136 dell'articolo unico definisce il contratto di leasing finanziario stabilendo che: <i>"Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo. "</i></p> <p>Il successivo comma 137 stabilisce che costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sei canoni mensili; ◆ due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari; ◆ ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria. <p>In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore (c.138), il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente.</p> <p>In particolare, il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati. Quando non è possibile far riferimento ai</p>

	<p>predetti valori, procede alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.</p> <p>Il perito è indipendente quando non è legato al concedente da rapporti di natura personale o di lavoro tali da compromettere l'indipendenza di giudizio. Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile, con obbligo di informazione dell'utilizzatore.</p>
ONLUS	<p>Una novità riguarda le modalità di pagamento valide ai fini delle erogazioni liberali destinate a ONLUS e alle associazioni e fondazioni. In particolare, al comma 50 dell'articolo 1 è previsto che le erogazioni liberali destinate alle:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ organizzazioni senza scopo di lucro di natura privata di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni; ◆ alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383; ◆ alle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; <p>possono essere effettuate tramite credito telefonico. Al fine di evitare situazioni di insolvenza, l'utente che intende usufruire di queste modalità di pagamento è messo nelle condizioni di conoscere, durante l'operazione di acquisto, se il proprio credito telefonico sia sufficiente e quanto residua a seguito dell'operazione medesima.</p>
NOTAI	<p>La legge per il mercato e la concorrenza contiene anche alcune modifiche alla disciplina prevista per i notai.</p> <p>Si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'aumento dei numeri di notai, che passano da 1 ogni 7.000 abitanti a 1 ogni 5.000; ◆ l'aumento dell'area territoriale dei notai che potranno operare in tutta la Regione o nel distretto della Corte d'appello. <p>La possibilità di pubblicizzare gli onorari così da garantire più trasparenza e maggiore concorrenza.</p> <p>Inoltre i notai o altri pubblici ufficiali in base alle nuove norme devono versare su apposito conto dedicato:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) tutte le somme dovute a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, e comunque le spese anticipate di cui all'articolo 15, primo comma, numero 3), del DPR 633/72, in relazione agli atti a repertorio dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale; b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 64;

	<p>c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione di atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende, se in tal senso richiesto da almeno una delle parti e conformemente all'incarico espressamente conferito; nei casi previsti dalla presente lettera, il notaio deve ricusare il suo ministero se le parti non depositano, antecedentemente o contestualmente alla sottoscrizione dell'atto, l'importo dei tributi, degli onorari e delle altre spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio»;</p> <p>Le somme depositate nel conto corrente di cui sopra costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono impignorabili a richiesta di chiunque ed impignorabile è altresì il credito al pagamento o alla restituzione delle stesse»;</p> <p>Nei casi previsti dalle lettere a) e b) di cui sopra, il notaio o altro pubblico ufficiale può disporre delle somme di cui si tratta solo per gli specifici impieghi per i quali gli sono state depositate, mantenendo di ciò idonea documentazione.</p> <p>Nei casi previsti dalla lettera c) del comma 63 art.1 Legge 147/2013, eseguite la registrazione e la pubblicità dell'atto ai sensi della normativa vigente, verificata l'assenza di gravami e formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto o da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a favore degli aventi diritto. Se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta»;</p> <p>Infine, il notaio o altro pubblico ufficiale può recuperare dal conto dedicato, a seguito di redazione di apposito prospetto contabile, le somme di cui al comma 63 che abbia eventualmente anticipato con fondi propri, nonché le somme in esso versate diverse da quelle di cui al medesimo comma 63.</p>
ODONTOIATRI	<p>La legge per la concorrenza e il mercato, contiene anche norme sulla professione odontoiatrica. In particolare, il comma 154 prevede che l'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentita esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario sia iscritto all'albo degli odontoiatri. L'obbligo del possesso del titolo abilitante è stata introdotta per dare maggiori garanzie ai clienti.</p> <p>La legge in commento introduce norme cd. "anti-abusivismo" in quanto le</p>

	<p>strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali è presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività odontoiatrica, devono nominare un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti abilitanti alla professione stessa. Inoltre, il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici può svolgere tale funzione esclusivamente in una sola struttura polispecialistica.</p>
<p style="text-align: center;">INGEGNERI</p>	<p>Novità riguardano anche gli ingegneri. Sarà possibile per le società di ingegneria accettare commesse da privati, assoggettandole ad alcuni requisiti già previsti per altri liberi professionisti.</p> <p>In particolare, in applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi a ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali, ovvero in forma di società cooperative.</p> <p>Con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cioè il 29 agosto 2017, le società di cui al presente comma sono tenute a:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto:◆ garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: Trading on line nella dichiarazione dei redditi

Il trading on line consiste nell'utilizzo di internet come canale di contatto con la clientela per l'esecuzione di servizi di negoziazione per conto terzi e di ricezione e trasmissione ordini.

Tale attività ha visto negli ultimi anni una notevole diffusione per effettuare investimenti di natura finanziaria.

Con la Risoluzione n. 71/E del 2016, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione a tali tipologie di operazioni, e alla loro indicazione nella dichiarazione dei redditi.

TRADING ON LINE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI	
OGGETTO DEL TRADING ON LINE	L'interpello formulato all'Agenzia delle Entrate aveva ad oggetto due tipologie di investimento finanziario: <ul style="list-style-type: none">◆ operazioni finanziarie sul mercato Forex;◆ opzioni binarie. Le operazioni finanziarie sul mercato Forex avvengono attraverso la

	<p>conclusione on line di contratti c.d. "spot" e "rolling spot". Su tali operazioni, la Risoluzione n. 67/E del 2011 aveva specificato che l'operatività sul mercato Forex prevede il regolamento delle transazioni mediante l'utilizzo di un margine. Pertanto, è espressamente esclusa la possibilità di consegna fisica dei controvalori della valuta intermediata.</p> <p>Nel caso di contratti spot la compravendita di valute è regolata giornalmente attraverso una piattaforma elettronica di trading on line per cui le posizioni dei singoli clienti sono aperte e chiuse nella stessa giornata.</p> <p>Nel caso di contratti rolling spot le operazioni chiuse al termine della giornata vengono riaperte nella giornata successiva, qualora il cliente abbia convenienza a mantenere in essere, oltre la giornata lavorativa, le posizioni di mercato assunte. In tale ipotesi, l'intermediario applica un meccanismo di <i>rollover</i> consistente nella chiusura e nella successiva riapertura della posizione, in modo che al termine della giornata lavorativa il cliente non potrà mai avere una giacenza di valuta estera.</p> <p>In relazione con tale tipologia di operazioni, l'Agenzia nella Risoluzione 71/E del 2016 ricorda che con la Risoluzione 102/E del 2011 è stato chiarito che tali contratti devono essere ricondotti tra i rapporti di cui all'art. 67, comma 1, lettera c-quater) del TUIR.</p> <p>I redditi di tali operazioni, se percepiti da parte di un soggetto persona fisica, non esercente attività d'impresa, sono soggetti ad imposta sostitutiva – attualmente prevista nel 26% - a norma dell'art. 5 del D. Lgs. n. 461 del 1997.</p> <p>Riguardo alle opzioni binarie, come specifica la Risoluzione in commento, la CONSOB nella Comunicazione n. DTC/DIS/DIN/12055030 del 2 luglio 2012 ha chiarito che le stesse <i>"presentano una struttura simile a quella di una scommessa in quanto assicurano il pagamento di un importo predeterminato se l'evento (raggiungimento di un determinato livello di prezzo del titolo, indice o altro sottostante) si verifica, prima o entro una determinata scadenza temporale; nel caso in cui l'evento non si verifichi, l'"acquirente" l'opzione subisce la perdita di tutta la somma investita"</i>.</p> <p>Il documento di prassi in commento specifica che dato che l'interpretazione della disciplina fiscale delle operazioni finanziarie non può prescindere dalle disposizioni civilistiche che regolano tali operazioni, si ritiene che anche i redditi derivanti dalle opzioni binarie rientrino nella fattispecie di cui all'art. 67, comma 1, lettera c-quater) del TUIR.</p> <p>Anche in questo caso, quindi, i redditi di tali operazioni, se percepiti da parte di un soggetto persona fisica, non esercente attività d'impresa, sono soggetti ad imposta sostitutiva – attualmente prevista nel 26% - a norma dell'art. 5 del D. Lgs. n. 461 del 1997.</p>
<p>IL TRATTAMENTO FISCALE</p>	<p>Come anticipato prima, i redditi delle due operazioni considerate nell'interpello rivolto all'Agenzia delle Entrate rientrano nei rapporti di cui all'art. 67, comma 1, lett. c-quater) del TUIR e, se riguardanti un soggetto persona fisica, non esercente attività d'impresa, sono soggetti ad imposta sostitutiva – attualmente prevista nel 26% - a norma dell'art. 5 del D. Lgs. n. 461 del 1997.</p> <p>La Risoluzione specifica che ai fini del calcolo dell'imponibile sarà</p>

	<p>necessario osservare quanto previsto dall'art. 68, comma 8 del TUIR secondo il quale <i>“i redditi di cui alla lettera c-quater) del comma 1 dell'articolo 67, sono costituiti dalla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonché degli altri proventi od oneri percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti ivi indicati”</i>.</p> <p>Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 461 del 1997 (Regime dichiarativo), il contribuente dovrà indicare tali redditi nel quadro RT del Modello Redditi – Persone Fisiche e autoliquidare l'imposta eventualmente dovuta.</p> <p>Mentre, l'eventuale eccedenza delle minusvalenze risultante nel medesimo quadro RT potrà essere portata in deduzione delle plusvalenze realizzate nei quattro periodi d'imposta successivi.</p>
<p>OPZIONE PER IL RISPARMIO AMMINISTRATO</p>	<p>Nell'interpello all'Agenzia delle Entrate è stata chiesta la possibilità di applicare il regime del risparmio amministrato in caso di rapporti con <i>broker</i> esteri localizzati nell'area UE (Cipro e Londra) ed in località a fiscalità privilegiata (Seychelles e Nevis).</p> <p>In relazione a tale questione, l'Agenzia delle Entrate evidenzia che l'opzione per il risparmio amministrato può essere esercitata soltanto in presenza di uno stabile rapporto di mandato, di deposito, custodia o amministrazione presso banche, società di intermediazione mobiliare, società fiduciarie e società di gestione del risparmio residenti in Italia, nonché presso stabili organizzazioni in Italia dei medesimi soggetti non residenti, Poste Italiane S.p.A. e agenti di cambio.</p> <p>Inoltre, tale opzione può essere esercitata anche in relazione ai redditi di cui all'art. 67, comma 1, lettera c-quater) del TUIR con l'ulteriore condizione che i predetti soggetti intervengano in tali rapporti come intermediari professionali o come controparti.</p> <p>Come spiega l'Agenzia delle Entrate, il regime del risparmio amministrato, comporta l'applicazione ed il versamento dell'imposta sostitutiva del 26% sui predetti redditi da parte degli intermediari abilitati e, di conseguenza, solleva i contribuenti dall'obbligo di includere i redditi diversi di natura finanziaria nella propria dichiarazione dei redditi.</p> <p>Viene specificato inoltre che nel caso analizzato, dato che i <i>broker</i> esteri non sono uno dei soggetti previsti dalla norma che possono agire come sostituti d'imposta in Italia, si ritiene che il contribuente debba indicare i redditi diversi derivanti dai rapporti in oggetto nel quadro RT attraverso il regime dichiarativo.</p>
<p>ULTERIORI OBBLIGHI PER IL CONTRIBUENTE</p>	<p>Nella Risoluzione in commento, l'Agenzia delle Entrate evidenzia che i rapporti che il contribuente detiene con i <i>broker</i> esteri rientrano tra i contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio italiano, pertanto devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ essere indicati nel quadro RW della propria dichiarazione dei redditi; ◆ essere assoggettati all'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE).

SAPERE PER FARE

LA RUBRICA D'AGGIORNAMENTO CONTINUO

NUOVO SPESOMETRO SEMESTRALE ENTRO IL 18.09.2017

INTRODUZIONE

Il 18 settembre scade l'obbligo di **comunicare** all'Agenzia delle **Entrate i dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre 2017**.

Si tratta del **nuovo spesometro**, così come modificato dal D.l. 193/2016. Nuova è la cadenza dell'obbligo, non più annuale ma semestrale (trimestrale dal 2018), ma nuove sono anche le modalità di trasmissione, non più il modello di comunicazione polivalente ma la nuova piattaforma "Fatture e Corrispettivi", che consente la predisposizione di un file in formato XML.

Le differenze rispetto al vecchio spesometro riguardano anche i dati da indicare nella comunicazione e i soggetti interessati, come si vedrà di seguito.

Si avvisa i contribuenti che è in dirittura d'arrivo la proroga di questo adempimento, che probabilmente slitterà al 2 ottobre 2017. Per una conferma ufficiale è necessario tuttavia attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del relativo Dpcm.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Quali sono i soggetti tenuti all'invio dello spesometro?
2. Quali sono le operazioni da comunicare con lo spesometro?
3. Quali sono i dati da indicare nello spesometro?
4. Qual è la scadenza prevista per l'invio dello spesometro?
5. Come deve essere trasmesso lo spesometro?
6. Quali sono le sanzioni previste per il mancato o errato invio dello spesometro?
7. E' possibile utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1 QUALI SONO I SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO DELLO SPESOMETRO?

R.1 Sono tenuti all'invio dello spesometro tutti i soggetti passivi Iva. Sono esonerati:

- ◆ i produttori agricoli in regime di esonero (art. 34 comma 6 DPR 633/72) situati nelle zone montane di cui all'art. 9 del DPR 601/73. Nella Risoluzione 105/2017 l'Agenzia delle Entrate ha specificato che per individuare i soggetti esonerati:
 - ✓ occorre fare riferimento ai terreni in cui sono svolte le attività agricole, e non a quelli in cui i soggetti hanno il domicilio fiscale;
 - ✓ lo svolgimento dell'attività in detti terreni non deve essere necessariamente esclusiva, è sufficiente che l'attività sia svolta in misura maggiore al 50% in tali terreni;
- ◆ coloro che hanno optato per il regime facoltativo della trasmissione dei dati delle fatture all'Agenzia delle Entrate (art. 1 comma 3 D.lgs. 127/2015);
- ◆ i contribuenti forfetari (regime agevolato forfetario introdotta ex art. 1 commi 54-89 L. 190/2014);
- ◆ i contribuenti minimi di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;

Le associazioni e gli altri soggetti che adottano il regime forfetario previsto dalla L. 398/1991 devono trasmettere solo i dati delle fatture emesse, che rientrano nel regime agevolato.

Le amministrazioni pubbliche devono inviare solo i dati delle fatture emesse nei confronti di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni, che non sono state trasmesse con il Sistema di Interscambio (SdI).

D.2 QUALI SONO LE OPERAZIONI DA COMUNICARE CON LO SPESOMETRO?

R.2 Nella comunicazione devono essere indicati i dati di:

- ◆ tutte le fatture emesse, indipendentemente dalla loro registrazione (comprese quindi anche le fatture annotate nel registro dei corrispettivi);
- ◆ tutte le fatture d'acquisto, comprese le bollette doganali;
compresi i dati relativi alle **loro variazioni**.

Ai fini della compilazione della comunicazione occorrerà fare riferimento alla **data di emissione, per le fatture emesse**, e alla **data di registrazione per le quelle d'acquisto**. In deroga a questa regola, gli autotrasportatori che possono registrare le fatture emesse entro il trimestre

successivo all'emissione, faranno riferimento alla data di registrazione non solo per le fatture passive ma anche per le fatture attive.

Rispetto al vecchio spesometro non sono previsti importi minimi da indicare. **Sono esclusi** dall'obbligo di comunicazione:

- ◆ **i documenti diversi dalle fatture**, quali ad esempio scontrini, schede carburanti, ricevute fiscali, non sono oggetto di comunicazione (diversamente dal vecchio spesometro, secondo cui dovevano essere comunicate le operazioni non documentate da fattura se di importo non inferiore a 3.600 euro);
- ◆ **le fatture trasmesse mediante il sistema di interscambio (Sdi)**, poiché tramite questo sistema l'Agenzia delle Entrate è già in possesso dei contenuti delle fatture. Tuttavia, se risulta più agevole, tali fatture possono essere ricomprese nel flusso dei dati da inviare.

Rientrano nell'obbligo di comunicazione:

- ◆ le operazioni non rilevanti Iva per mancanza del requisito di territorialità (artt. 7 e ss. del DPR 633/72);
- ◆ le fatture di importo inferiore a 300 Euro per le quali è prevista la facoltà di registrazione tramite documento riepilogativo, indipendentemente dalla modalità di registrazione;
- ◆ le fatture emesse e annotate (o da annotare) del registro dei corrispettivi;
- ◆ le fatture ricevute dai soggetti che si avvalgono dei regimi agevolati forfetario/minimi, che non evidenziano l'Iva in fattura.

In caso di fatture cointestate, è necessario riportare i dati identificativi fiscali di uno solo dei soggetti intestatari.

D.3 QUALI SONO I DATI DA INDICARE NELLO SPESOMETRO?

R.3 I dati delle fatture emesse e ricevute devono essere inviati **in forma analitica** (diversamente dal vecchio spesometro in cui era consentita anche la forma aggregata), indicando:

- ◆ i **dati dei soggetti** coinvolti nella fattura;
- ◆ la **data e il numero** di fattura;
- ◆ la **base imponibile**, l'**aliquota** applicata e l'**imposta**;
- ◆ la **tipologia di operazione** ai fini Iva. A tal fine, per ogni tipologia di documento è associato un codice:

TIPO DI DOCUMENTO	CODICE
Fattura	TD01
Nota di credito	TD04
Nota di debito	TD05
Fattura semplificata	TD07
Nota di credito semplificata	TD08
Fattura per acquisto intraUe di beni	TD10
Fattura per acquisto intraUe di servizi	TD11

In caso di fattura intraUe riferita sia all'acquisto di beni che di servizi, per la compilazione del campo relativo alla tipologia di operazione va adottato il criterio della prevalenza, basato sull'ammontare delle cessioni/prestazioni.

I campi riservati all'individuazione della stabile organizzazione/rappresentante fiscale, devono essere compilati solo se i relativi dati sono riportati in fattura. In particolare bisognerà indicare:

- ◆ indirizzo/CAP/Comune/Nazione, in caso di stabile organizzazione;
- ◆ IdPaese e IdCodice in caso di rappresentante fiscale;

mentre la compilazione dei restanti campi è facoltativa.

Maggiori indicazioni sulle modalità di compilazione sono state fornite con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 27.03.2017, con la Circolare 1/E del 07.02.2017, e con la Risoluzione 87/E del 5.7.2017.

D.4 QUAL È LA SCADENZA PREVISTA PER LO SPESOMETRO?

R.4 Il nuovo spesometro, relativo alle operazioni del 2017, deve essere trasmesso entro il:

- ◆ 18.09.2017 (in quanto il 16 cade di sabato), per il primo semestre 2017;
- ◆ 28.02.2018 per il secondo semestre 2017.

E' probabile che la scadenza del 18 settembre 2017 (per il primo semestre 2017) sia prorogata con un Dpcm in dirittura d'arrivo, che dovrà essere firmato e poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale. L'adempimento, molto probabilmente, slitterà al 2 ottobre 2017. Sulla nuova scadenza, tuttavia, non c'è ancora certezza.

A regime la comunicazione deve essere trasmessa trimestralmente, **entro l'ultimo del secondo mese successivo** ad ogni trimestre solare. Per il 2° trimestre il termine è posticipato al 16 settembre. Queste quindi le scadenze per il 2018 (anno in cui il termine trimestrale diventerà a regime):

- ◆ 31.05.2018 primo trimestre (gennaio-febbraio-marzo);
- ◆ 17.09.20183 secondo trimestre (aprile-maggio-giugno);
- ◆ 30.11.2018 terzo trimestre (luglio-agosto-settembre);
- ◆ 28.02.2019 quarto trimestre (ottobre-novembre-dicembre).

D.5 COME DEVE ESSERE TRASMESSO LO SPESOMETRO?

R.5 L'invio del file (XML o Zip, contenente più file XML) può avvenire tramite la piattaforma gratuita "Fatture e Corrispettivi", disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, previa autenticazione con le credenziali Entratel o Fisconline, nel rispetto delle regole previste con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 27.03.2017. Si rimanda a tale provvedimento per ulteriori approfondimenti in merito all'invio del file dei dati.

³ In quanto il 16 settembre cade di domenica.

In alternativa alla piattaforma web "fatture e corrispettivi", la trasmissione del file può essere effettuata con uno dei seguenti canali:

- ◆ web service HTTPS;
- ◆ SPCoop;
- ◆ FTP.

In questi casi è necessario presentare una richiesta di accreditamento al canale prescelto, nell'apposita sezione del sito www.fatturapa.gov.

Una volta trasmesso il file, l'Agenzia delle entrate inoltrerà la notifica di esito sullo stesso canale utilizzato per la trasmissione.

D.6 QUALI SONO LE SANZIONI PREVISTE PER IL MANCATO O ERRATO INVIO DELLO SPESOMETRO?

R.6 Il mancato o errato invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute comporta una **sanzione di 2 Euro per ciascuna fattura**, con un **massimo di 1.000 Euro a trimestre** (art. 11 comma 2 bis del d.lgs. 471/1997, Risoluzione 104/E del 28.07.2017).

Se l'invio corretto avviene entro 15 giorni dalla scadenza la sanzione è dimezzata (1 Euro per ciascuna fattura, per un massimo di 500 Euro a trimestre).

D.6 E' POSSIBILE UTILIZZARE L'ISTITUTO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO?

R.6 Sì. E' possibile, comunque, applicare l'istituto del **ravvedimento operoso**, con la riduzione della sanzione da 1/9 a 1/5 a seconda del momento in cui si provvede al versamento della sanzione.

In caso di ravvedimento è importante ricordare che **se la regolarizzazione della comunicazione** avviene:

- ◆ entro il termine di 15 giorni dalla scadenza, il ravvedimento si applica sulla sanzione ridotta ad 1 Euro (con il massimo di 500 Euro);
- ◆ oltre i 15 giorni dalla scadenza, il ravvedimento si applica sulla sanzione piena di 2 euro (con il massimo di 1.000 Euro).

Questo significa che, **per capire quale sanzione prendere a riferimento, occorre individuare il momento in cui è stata regolarizzata la comunicazione dei dati** (che potrebbe non coincidere con il momento di versamento della sanzione).

Di seguito un riepilogo in forma tabellare, prendendo a riferimento lo spesometro con scadenza il 18.09.2017:

REGOLARIZZAZIONE INVIO COMUNICAZIONE DEI DATI ENTRO IL 03.10.2017		
(entro 15 giorni)		
TERMINE VERSAMENTO	SANZIONE	ESEMPIO (SU 180 FATTURE)

SANZIONE			
Entro 90 giorni	Riduzione di 1/9	Di 1 Euro a fattura con il massimo di 500	20 Euro (180/9) <i>Entro il 18.12.2017</i>
Dal 91° giorno all'anno successivo alla violazione	Riduzione di 1/8		22,5 Euro (180/8) <i>Dal 19.12.2017 al 18.09.2018</i>
Oltre il primo anno e fino a 2 anni dalla violazione	Riduzione di 1/7		25,71 Euro (180/7) <i>Dal 19.09.2018 al 18.09.2019</i>
Oltre 2 anni dalla violazione	Riduzione di 1/6		30 Euro (180/6) <i>Dal 19.09.2019</i>
Dopo la contestazione della violazione	Riduzione di 1/5		36 Euro (180/5)

REGOLARIZZAZIONE INVIO COMUNICAZIONE DEI DATI DOPO IL 03.10.2017 (oltre 15 giorni)			
Termine versamento sanzione	Sanzione		Esempio (su 180 fatture)
Entro 90 giorni	Riduzione di 1/9	Di 2 Euro a fattura con il massimo di 1.000	40 Euro (180*2/9) <i>Entro il 18.12.2017</i>
Dal 91° giorno all'anno successivo alla violazione	Riduzione di 1/8		45 Euro (180*2/8) <i>Dal 19.12.2017 al 18.09.2018</i>
Oltre il primo anno e fino a 2 anni dalla violazione	Riduzione di 1/7		51,43 Euro (180*2/7) <i>Dal 19.09.2018 al 18.09.2019</i>
Oltre 2 anni dalla violazione	Riduzione di 1/6		60 Euro (180*2/6) <i>Dal 19.09.2019</i>
Dopo la contestazione della violazione	Riduzione di 1/5		72 Euro (180*2/5)

PRASSI DELLA SETTIMANA

LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione n. **109/E** dell' **8 Agosto 2017**

L'Agenzia istituisce il codice tributo "6877" per la fruizione, tramite il modello F24, del credito d'imposta relativo agli interventi di bonifica dall'amianto, ai sensi dell'articolo 56, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

Risoluzione n. **110/E** dell' **11 Agosto 2017**

L'Agenzia fornisce ulteriori indicazioni in merito alle modalità di compilazione del modello F24 ai fini dell'utilizzo in compensazione delle agevolazioni concesse in favore delle microimprese localizzate nella ZFU dell'Emilia, per il pagamento delle imposte degli anni 2017, 2018 e 2019.

Risoluzione n. **111/E** dell' **11 Agosto 2017**

L'Agenzia chiarisce che all'attività di verifica degli impianti di messa a terra, da parte di un organismo abilitato dal Ministero delle attività produttive ai sensi del d.p.r. n. 462 del 2001, non trova applicazione il meccanismo dell'inversione contabile (art. 17, 6 comma, lett. a-ter), del d.p.r. n. 633 del 1972). Secondo l'Agenzia, trattandosi di un'attività di verifica della corrispondenza degli impianti elettrici alla normativa di settore e non di manutenzione, l'operazione è sottoposta al metodo ordinario di adempimento dell'imposta.

Risoluzione n. **112/E** dell' **11 Agosto 2017**

L'Agenzia, in risposta ad una richiesta di consulenza giuridica, interviene in materia di imprese estere controllate (controlled foreign companies, Cfc), chiarendo che le imposte estere accreditabili in Italia, in caso di imputazione dei redditi della CFC al socio residente, sono non soltanto le imposte pagate nello Stato di residenza o di localizzazione della medesima, ma anche quelle assolte in altri Paesi esteri, nella misura in cui siano rimaste effettivamente a carico della CFC.

Risoluzione n. **113/E** del **25 Agosto 2017**

L'Agenzia chiarisce che ai contratti atipici di mantenimento con cui viene stabilito, quale corrispettivo del trasferimento della proprietà di un immobile, l'obbligo di assistenza morale e materiale di una persona, si applica la regola del "prezzo valore". In questi contratti, quindi, la base imponibile per l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale può essere determinata, a seguito di specifica opzione, sulla base del 'valore catastale' dell'immobile trasferito, ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, del TUR.

Risoluzione n. **114/E** del **31 Agosto 2017**

L'Agenzia chiarisce che, in relazione ai debiti erariali emergenti dalle dichiarazioni presentate per i periodi interessati dall'amministrazione giudiziaria, in ipotesi di confisca definitiva di beni sequestrati, si estinguono per confusione solo i crediti IRPEF/IRES mancando, con riferimento a detti tributi, il presupposto soggettivo per l'imposizione. Restano, invece, esclusi dall'effetto estintivo i crediti IRAP, IVA o relativi alle ritenute.

I COMUNICATI STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Comunicato stampa del **9 Agosto 2017**

L'Agenzia comunica che è possibile inviare, tramite i servizi telematici delle Entrate, la domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia. Sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, infatti, è disponibile l'applicazione "DCT" che consente di compilare e trasmettere online, entro il 2 ottobre 2017, l'istanza per definire le liti fiscali.

Comunicato stampa del **28 Agosto 2017**

L'Agenzia annuncia che i contribuenti rientranti nella no tax area possono cedere il credito relativo all'ecobonus sui lavori condominiali anche a banche e intermediari finanziari, oltre che a fornitori e imprese edili. Questa possibilità è riservata a chi possiede redditi che sono esclusi dall'imposizione Irpef per espressa previsione o perché l'imposta lorda viene assorbita dalle detrazioni previste dal Tuir.

LO SCADENZARIO DAL 01.09.2017 AL 18.09.2017

Lunedì 15 Settembre 2017	Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti
Lunedì 15 Settembre 2017	Registrazione delle operazioni effettuate nel mese solare precedente dai oggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati
Lunedì 15 Settembre 2017	Annotazione dell'ammontare dei corrispettivi percepiti da parte delle associazioni sportive dilettantistiche nell'esercizio di attività commerciali con riferimento al mese precedente
Lunedì 18 Settembre 2017	Termine per il versamento dell'IVA dovuta per il mese precedente per i contribuenti IVA mensili
Lunedì 18 Settembre 2017	Termine per il versamento dell'IVA dovuta per il secondo mese precedente per i contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità a terzi optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, DPR 100/98
Lunedì 18 Settembre 2017	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente
Lunedì 18 Settembre 2017	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente
Lunedì 18 Settembre 2017	Termine per il versamento dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente
Lunedì 18 Settembre 2017	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente

Lunedì 18 Settembre 2017	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia o di collaborazione a progetto corrisposti nel mese precedente.
Lunedì 18 Settembre 2017	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su rendite derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposte nel mese precedente.
Lunedì 18 Settembre 2017	Termine per il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa .
Lunedì 18 Settembre 2017	Termine per il versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente, in relazione ai contratti di locazione breve (art. 4 commi 1 e 3 del D.l. 50/2017).
Lunedì 18 Settembre 2017	Termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente.
Lunedì 18 Settembre 2017	Versamento della 7° rata del saldo Iva relativo all'anno 2016 risultante dalla dichiarazione annuale, con maggiorazione degli interessi dello 0,33% mensile
Lunedì 18 Settembre 2017	Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre del 2017 . E' in arrivo il Dpcm di proroga di tale adempimento, con probabile slittamento al 2 ottobre 2017. Per l'ufficialità della proroga è necessario attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dpcm citato.
Lunedì 18 Settembre 2017	Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel secondo trimestre del 2017 .
Lunedì 18 Settembre 2017	Versamento dell' imposta sulle transazioni finanziarie ("Tobin tax") effettuate nel mese precedente (Agosto 2017) da parte degli intermediari finanziari e dei notai che intervengono nelle operazioni, nonché da parte dei contribuenti che pongono in essere tali operazioni senza l'intervento di intermediari né di

notai.

Lunedì **18 Settembre 2017**

Versamento, **da parte dei contribuenti titolari di partita IVA** che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il **primo versamento entro il 30 giugno, della 4ª rata dell'Irpef, dell'Irap e delle altre imposte** risultanti dalle dichiarazioni annuali, con applicazione degli **interessi** nella misura dello **0,84%**.

Lunedì **18 Settembre 2017**

Versamento, **da parte dei contribuenti** che si sono avvalsi della facoltà di effettuare i versamenti entro il 30° giorno successivo al termine previsto (31.07.2017), **della 3ª rata dell'Irpef, dell'Irap e delle altre imposte** risultanti dalle dichiarazioni annuali, con gli interessi dello 0,51%, e la **maggiorazione dello 0,40%** a titolo di interesse corrispettivo.

Lunedì **18 Settembre 2017**

Versamento **da parte dei contribuenti titolari di partita IVA** che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il **primo versamento entro il 20 luglio (proroga stabilita con Dpcm del 03.08.2017), della 3ª rata dell'Irpef, dell'Irap e delle altre imposte** risultanti dalle dichiarazioni annuali, con applicazione degli **interessi** nella misura dello **0,62%**.

Lunedì **18 Settembre 2017**

Versamento **da parte dei contribuenti titolari di partita IVA** che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il **primo versamento entro il 21 agosto (proroga stabilita con Dpcm del 03.08.2017), della 2ª rata dell'Irpef, dell'Irap e delle altre imposte** risultanti dalle dichiarazioni annuali, maggiorando l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli **interessi** nella misura dello **0,28%**.

Lunedì **18 Settembre 2017**

Versamento **da parte dei soggetti IRES** tenuti alla presentazione del modello **Redditi SC 2017** e del modello **IRAP 2017** con **periodo d'imposta coincidente con l'anno solare**, che **approvano il bilancio entro 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il **primo versamento entro il 30 giugno, della 4ª rata dell'IRES e dell'IRAP, a titolo di saldo 2016 e di primo acconto 2017**, con applicazione

degli **interessi** nella misura dello **0,84%**.

Lunedì **18 Settembre 2017**

Versamento **da parte dei soggetti IRES** tenuti alla presentazione del modello **Redditi SC 2017** e del modello **IRAP 2017** con **periodo d'imposta coincidente con l'anno solare**, che **approvano il bilancio entro 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, che si sono avvalsi della facoltà di effettuare i versamenti entro il 30° giorno successivo al termine previsto (31.07.2017), **della 3ª rata dell'IRES e dell'IRAP, a titolo di saldo 2016 e di primo acconto 2017**, con applicazione degli **interessi** nella misura dello **0,51%** e **la maggiorazione dello 0,40%** a titolo di interesse corrispettivo.

Lunedì **18 Settembre 2017**

Versamento **da parte dei soggetti IRES** tenuti alla presentazione del modello **Redditi SC 2017** e del modello **IRAP 2017** con **periodo d'imposta coincidente con l'anno solare**, che **approvano il bilancio entro 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il **primo versamento entro il 20 luglio (proroga stabilita con Dpcm del 03.08.2017)**, **della 3ª rata dell'IRES e dell'IRAP, a titolo di saldo 2016 e di primo acconto 2017**, con applicazione degli **interessi** nella misura dello **0,62%**.

Lunedì **18 Settembre 2017**

Versamento **da parte dei soggetti IRES** tenuti alla presentazione del modello **Redditi SC 2017** e del modello **IRAP 2017** con **periodo d'imposta coincidente con l'anno solare**, che **approvano il bilancio entro 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il **primo versamento entro il 21 agosto** con la maggiorazione dello **0,40% (proroga stabilita con Dpcm del 03.08.2017)**, **della 2ª rata dell'IRES e dell'IRAP, a titolo di saldo 2016 e di primo acconto 2017**, maggiorando l'importo da rateizzare dello **0,40%** a titolo di interesse corrispettivo, con

applicazione degli **interessi** nella misura dello **0,28%**.

Lunedì **18 Settembre 2017**

Versamento **da parte delle società "di comodo"** che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il **primo versamento entro il 30 giugno, della 4ª rata della maggiorazione IRES** nella misura del **10,5%** a titolo di **saldo 2016 e di primo acconto 2017**, con applicazione degli **interessi** nella misura dello **0,84%**.

Lunedì **18 Settembre 2017**

Versamento **da parte delle società "di comodo"** che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il 30° giorno successivo al termine previsto (31.07.2017), **della 3ª rata della maggiorazione IRES** nella misura del **10,5%** a titolo di **saldo 2016 e di primo acconto 2017**, con gli interessi dello 0,51% e con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Lunedì **18 Settembre 2017**

Versamento **da parte delle società "di comodo"** che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il **primo versamento entro il 20 luglio** (proroga stabilita con Dpcm del 03.08.2017), **della 3ª rata della maggiorazione IRES** nella misura del **10,5%** a titolo di **saldo 2016 e di primo acconto 2017**, con applicazione degli **interessi** nella misura dello **0,62%**.

Lunedì **18 Settembre 2017**

Versamento **da parte delle società "di comodo"** che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il **primo versamento entro il 21 agosto** (proroga stabilita con Dpcm del 03.08.2017), **della 2ª rata della maggiorazione IRES** nella misura del **10,5%** a titolo di **saldo 2016 e di primo acconto 2017**, maggiorando l'importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli **interessi** nella misura dello **0,28%**.

Lunedì **18 Settembre 2017**

Versamento, **da parte dei soggetti che si adeguano**

alle risultanze degli studi di settore, e che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il **primo versamento entro il 30 giugno, della 4° rata dell'Irpef/Ires/Irap/Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi** indicati nella dichiarazione dei redditi, , con applicazione degli **interessi** nella misura dello **0,84%**.

Lunedì **18 Settembre 2017**

Versamento, **da parte dei soggetti che si adeguano alle risultanze degli studi di settore**, e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il 30° giorno successivo al termine previsto (31.07.2017), **della 3° rata dell'Irpef/Ires/Irap/Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi** indicati nella dichiarazione dei redditi, con gli interessi dello 0,51% e con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Lunedì **18 Settembre 2017**

Versamento, **da parte dei soggetti che si adeguano alle risultanze degli studi di settore**, che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il **primo versamento entro il 20 luglio (proroga stabilita con Dpcm del 03.08.2017), della 3° rata dell'Irpef/Ires/Irap/Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi** indicati nella dichiarazione dei redditi, con applicazione degli **interessi** nella misura dello **0,62%**.

Lunedì **18 Settembre 2017**

Versamento, **da parte dei soggetti che si adeguano alle risultanze degli studi di settore**, che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il **primo versamento entro il 21 agosto (proroga stabilita con Dpcm del 03.08.2017), della 2° rata dell'Irpef/Ires/Irap/Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi** indicati nella dichiarazione dei redditi, maggiorando l'importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli **interessi** nella misura dello **0,28%**.
